



# Comune di Rimini

*Allegato alla deliberazione di C.C. n. 203 del 16/12/99*

**Regolamento del Servizio Pubblico  
Globale di Gestione del Territorio del  
Comune di Rimini.**

## INDICE

- Art. 1** *Servizio pubblico globale di gestione del territorio*
- Art. 2** *Criteri di gestione del servizio*
- Art. 3** *Manutenzione stradale, delle marginature stradali e controllo delle opere d'arte stradali*
- Art. 4** *Manutenzione delle strade*
- Art. 5** *Manutenzione delle marginature stradali e fossi*
- Art. 6** *Controllo e verifiche della idoneità statica e funzionale delle opere d'arte stradali*
- Art. 7** *Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione*
- Art. 8** *Manutenzione della segnaletica verticale, orizzontale e semaforica*
- Art. 9** *Segnaletica semaforica*
- Art. 10** *Segnaletica verticale e orizzontale*
- Art. 11** *Gestione tecnica del servizio*
- Art. 12** *Custodia degli impianti*
- Art. 13** *Gestione informatica del servizio e anagrafe manutentiva delle infrastrutture*
- Art. 14** *Servizio di centralino*
- Art. 15** *Pronto intervento*
- Art. 16** *Uso delle attrezzature, apparecchiature e strumenti necessari ai servizi*
- Art. 17** *Concertazione programmi di interventi sulle strade*
- Art. 18** *Sanzioni*

## **Art. 1 - Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio**

1. Il Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio del Comune di Rimini, istituito dal Consiglio Comunale con la stessa deliberazione con cui è stato approvato il presente Regolamento, comprende:

- \* La manutenzione ordinaria delle strade, delle marginature stradali e controllo opere d'arte stradali;
- \* La manutenzione ordinaria della Pubblica Illuminazione;
- \* La manutenzione ordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e semaforica;
- \* La gestione tecnica del servizio che comporta la custodia degli impianti, la gestione informatica e anagrafe manutentiva, centralino e numero verde per segnalazione guasti, pronto intervento.

2. Nel Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio sono comprese le manutenzioni ordinarie e la gestione tecnica del servizio con esclusione di altri servizi pubblici locali. Le manutenzioni straordinarie vengono definite in termini di contenuto con riferimento alle strade, pubblica illuminazione e segnaletica verticale ed orizzontale, agli articoli 4 - 7 - 10 del presente Regolamento.

## **Art. 2 - Criteri di gestione del servizio**

La gestione del servizio indicato all'art.1 deve avvenire:

- secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza e con il modulo organizzativo prescelto dal Consiglio Comunale in base alle disposizioni dell'art. 22 comma 1 della L.142/90 e dell'art. 26 dello Statuto Comunale;
- secondo i principi indicati dalla Carta dei Servizi, appositamente elaborata, e con il rispetto di tempi, modi e standards di qualità;
- in collaborazione con i quartieri nell'ambito delle deleghe loro conferite.

## **Art. 3 - Manutenzione stradale, marginature stradali e controllo delle opere d'arte stradali**

La manutenzione stradale ricomprende la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, la manutenzione delle marginature stradali incluse le alberature, e la manutenzione dei fossi, nonché il controllo delle opere d'arte stradali.

## **Art. 4 - Manutenzione delle strade**

1. La manutenzione delle strade si articola in ordinaria o riparativa, e straordinaria o periodica programmata.

2. La manutenzione ordinaria o riparativa è finalizzata alla eliminazione di avarie e dissesti localizzati sulle strade comunali per normale usura o a seguito di eventi accidentali, con esclusione delle catastrofi naturali .

Essa comprende :

- interventi di riparazione e ripristino funzionale di tutta la struttura stradale e opere accessorie: sede viaria, piste ciclabili, marciapiedi, aree pubbliche o ad uso pubblico, inerenti la viabilità, cunette, banchine, percorsi pedonali sopraelevati, opere d'arte e quant'altro di pertinenza della strada.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e riparativa devono garantire:

- prioritariamente:

- \*la eliminazione dei pericoli e delle insidie
- \*il mantenimento della funzionalità all'uso
- \*il mantenimento del valore degli impianti

- secondariamente:

- \*l'eliminazione del disagio alla guida o transito, per il quale però opererà principalmente la manutenzione periodica programmata.

3. Qualora si determini una situazione di pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza del traffico, dovranno essere immediatamente apposti cartelli stradali regolamentari per segnalare eventuali limitazioni, deviazioni, o interruzioni del transito su prescrizione degli organi competenti.

4. La manutenzione straordinaria o periodica programmata è finalizzata alla conservazione delle cose, immobili o impianti nel lungo periodo, attraverso lavori di rilevante entità o consistenza, e comprende l'esecuzione di interventi, opere o modifiche necessarie a sostituire parti anche strutturali, previsti a scadenze prefissate sulla base di piani di intervento.

5. La manutenzione straordinaria non rientrando nel Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio, non viene disciplinata dal presente regolamento.

### **Art. 5 - Manutenzione delle marginature stradali**

1. La manutenzione delle marginature stradali riguarda la manutenzione e pulizia dei fossi, lo sfalcio dell'erba degli stessi, la manutenzione delle banchine di pertinenza delle strade comunali e delle relative alberature pubbliche.

2. Il servizio deve essere effettuato in modo da garantire la visibilità della segnaletica stradale verticale e orizzontale e più in generale la sicurezza della circolazione e deve:

assicurare le condizioni di regolare deflusso delle acque meteoriche;

evitare situazioni che favoriscano l'incendio delle sterpaglie ai margini delle strade.

3. La manutenzione dei fossi consiste nella loro pulitura e approfondimento, compresa la profilatura dei cigli e delle scarpate, nonché il carico ed il trasporto degli eventuali rifiuti raccolti e il loro smaltimento e/o recupero.

Dovrà essere effettuata in modo tale da garantire sempre la piena visibilità dei marginatori segnaletici, della segnaletica stradale, e più in generale la sicurezza della circolazione.

### **Art. 6 Controllo delle opere d'arte stradali**

1. Per opere d'arte stradali si intendono i ponti, i sottopassi e gli altri manufatti di pertinenza della strada ad esclusione delle opere di fognatura.

2. Il controllo su tali opere si attua con:

- un esame generale dell'opera d'arte almeno una volta all'anno, con sopralluoghi periodici e straordinari ogni qualvolta si rendano necessari al fine di assumere i dati occorrenti per la conoscenza dello stato dei manufatti e l'individuazione degli interventi da eseguire;
- l'immediata apposizione della segnaletica in caso di pericolo per la pubblica incolumità direttamente rilevato o da altri segnalato, e con le eventuali indicazioni e prescrizioni degli organi competenti;
- la tenuta dell'anagrafe manutentiva di tutte le opere d'arte.

Qualora in sede di sopralluogo si riscontrassero situazioni e condizioni di pericolo imminente, si dovrà intervenire secondo le modalità dell'art.15 del presente regolamento (pronto intervento).

### **Art. 7 Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione**

1. Gli impianti di pubblica illuminazione comprendono:

- a) impianti di pubblica illuminazione (compresi i cavidotti, la rete di distribuzione, i sostegni, i centri luminosi, le cabine e sottocabine elettriche di trasformazione o di alimentazione e relativi quadri elettrici) delle strade, dei portici, dei parchi e giardini, dei percorsi pedonali nei PEEP, piste ciclabili, degli attraversamenti pedonali e delle installazioni monumentali;
- b) tutti gli impianti – compresi cavidotti, rete di distribuzione, sostegni, centri luminosi, cabine di alimentazione, quadri elettrici ecc. – di illuminazione e/o segnalazione siti all'esterno quali, ad esempio, edicole votive, monumenti, edifici pubblici, sottopassi stradali, gallerie, targhe viarie, segnaletica provvisoria di pericolo, ecc., e comunque tutti gli impianti che derivano la loro alimentazione, anche in promiscuità, dalla rete di pubblica illuminazione;
- c) gli impianti di illuminazione temporanei ad uso decorativo per manifestazioni pubbliche in genere, comprese le linee di alimentazione con relative protezioni, i sostegni e le testate, le strutture luminose ecc.;
- d) gli impianti di amplificazione sonora, fissi e volanti, per manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, comprese le linee di alimentazione elettrica con le relative protezioni, le linee di distribuzione sonora, le trombe o casse acustiche, gli amplificatori, i microfoni ed ogni altra apparecchiatura di controllo del suono;

2. Il servizio di manutenzione ordinaria garantisce il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione, limitando a tempi strettissimi le disfunzioni o lo spegnimento delle lampade.
3. La gestione degli impianti di pubblica illuminazione dovrà assicurare un adeguato livello di funzionamento degli impianti di illuminazione delle strade, vie, piazze, parchi ecc., per rendere sicura la circolazione e vivibile la città in condizione di sicurezza nelle ore notturne. L'accensione e spegnimento degli impianti saranno regolate automaticamente con dispositivi crepuscolari ed altre apparecchiature volte a realizzare il massimo risparmio energetico.
4. Nel servizio rientrano le attività di manutenzione, gestione tecnica, custodia degli impianti nonché il rilievo e la collocazione degli stessi sulla cartografia territoriale.
5. Per manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione si intende il completo rifacimento dell'impianto o di parte di esso, che comunque comporti modifiche strutturali e migliorie all'esistente, ovvero tutto quello non previsto e riportato nei precedenti commi del presente articolo. Tale forma di manutenzione, non rientrando nel Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio, non viene disciplinata dal presente regolamento.

### **Art. 8 - Manutenzione della segnaletica verticale, orizzontale e semaforica**

1. Il Servizio comprende la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici e della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

### **Art. 9 - Segnaletica semaforica**

1. Il servizio garantisce il funzionamento degli impianti semaforici, limitando a tempi strettissimi le disfunzioni o lo spegnimento delle lanterne.
2. La manutenzione della segnaletica semaforica comprende l'attività di controllo e manutenzione della rete degli impianti semaforici del Comune di Rimini.
3. Per impianto semaforico si intende l'insieme di tutte le lanterne, pali, centraline, sonde ecc..., a servizio di una intersezione e interagenti tra loro.
4. Il servizio deve assicurare le condizioni di funzionamento degli impianti in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione. In situazioni di pericolo si interviene con le procedure di cui all'art.15 del presente Regolamento.
5. Sulla segnaletica semaforica dovranno essere effettuate verifiche periodiche per il controllo della stabilità e funzionalità degli impianti.
6. Il rifacimento o la messa a norma degli impianti costituisce manutenzione straordinaria, che non rientrando nel Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio non viene disciplinata dal presente regolamento.

### **Art. 10 - Segnaletica verticale e orizzontale**

1. Il servizio garantisce l'efficienza della segnaletica stradale come prescritto dal Codice della Strada, provvedendo alla sostituzione, reintegrazione o rimozione della segnaletica verticale e orizzontale quando non più rispondente allo scopo cui è preordinata e alle caratteristiche indicate dalle disposizioni contenute nello stesso Codice.
2. La manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale comporta il rifacimento della stessa sulle strade di pertinenza comunale, con periodicità almeno annuale. Il servizio comprende la verifica periodica dello stato di conservazione, la formulazione di piani di manutenzione, la riverniciatura della segnaletica orizzontale con la frequenza necessaria ad assicurarne una costante visibilità sufficiente ed adeguata a garantire la sicurezza degli utenti, nonché la cancellatura di tutta la segnaletica non conforme alle prescrizioni del Codice della Strada.
3. Per la segnaletica orizzontale non sono configurabili interventi di manutenzione straordinaria.
4. La manutenzione ordinaria della segnaletica verticale consiste in:
  - 1) il rifacimento della stessa secondo necessità sulle strade di competenza comunale; in tale attività sono compresi anche:
    - il posizionamento della segnaletica prevista per la regolamentazione della circolazione nelle ZTL o APU temporanee (estive);
    - le variazioni temporanee della circolazione viaria in seguito a manifestazioni organizzate o autorizzate dal Comune, o per motivi di pubblico pericolo;

- la collocazione di transenne, il provvisorio occultamento e la temporanea installazione dei segnali necessari;
- 2) la sostituzione della segnaletica verticale giunta alla scadenza prevista dal Codice della Strada e il rifacimento della corrispondente segnaletica orizzontale secondo le prescrizioni delle ordinanze sindacali, che potranno contenere anche le eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla organizzazione della circolazione secondo quantitativi annuali prestabiliti dal Comune.
- 5. Sulla segnaletica verticale dovranno essere effettuate ispezioni periodiche, con scadenza almeno annuale, per verificare la stabilità dei sostegni, la verticalità degli stessi, la corretta posizione dei segnali, e per eliminare gli inconvenienti che ostacolano la visibilità (rami, etc...).
- 6. Per manutenzione straordinaria della segnaletica verticale si intende il rifacimento della medesima secondo i programmi dell'Amministrazione Comunale relativi alla riorganizzazione della circolazione su strade ove la segnaletica verticale non sia ancora giunta a scadenza.

### **Art. 11 - Gestione tecnica del servizio**

1. Il Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio, che comprende le attività indicate all'art.1, comporta anche:
  - a) custodia degli impianti;
  - b) gestione informatica e anagrafe manutentiva;
  - c) servizio di centralino;
  - d) pronto intervento;
  - e) uso delle attrezzature, apparecchiature e strumenti necessari al servizio;
  - f) avvio delle azioni a tutela del patrimonio comunale e segnalazione al Comune degli atti illeciti a danno dei beni;
  - g) pareri e prescrizioni tecniche ad altri soggetti che intervengano sul suolo pubblico e sottosuolo;
  - h) istruttoria tecnica per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per interventi sulle strade.
2. Le attività sopra indicate costituiscono, nel loro complesso, la cosiddetta "gestione tecnica" del servizio.

### **Art. 12 - Custodia degli impianti**

1. La custodia delle cose e degli impianti utilizzati per la gestione è regolata dall'art. 2051 del Codice Civile, e comporta la responsabilità civile e penale connessa, per danni causati alla pubblica e privata incolumità.
2. La custodia comporta anche operazioni periodiche di monitoraggio degli impianti; tali ricognizioni dovranno essere effettuate a vista e/o con apposita strumentazione tecnica e dovranno individuare ogni anomalia conclamata o difetto manutentivo evidente o comunque elementi che possano creare una situazione insidiosa tendenzialmente atta a determinare eventi dannosi e/o pericolosi per la pubblica e privata incolumità.

### **Art. 13 - Gestione informatica del servizio e anagrafe manutentiva delle infrastrutture**

1. La gestione del servizio dovrà avvenire:
  - a) con l'ausilio di un sistema informativo, completo di hardware e software e delle apparecchiature di comunicazione necessarie, in grado di fornire tutte le informazioni richieste e in particolare garantire la fornitura di tutti i dati disaggregati e di sintesi, per avere la conoscenza aggiornata dello stato manutentivo degli impianti, che risulti dall'anagrafe manutentiva delle infrastrutture;
  - b) con la tenuta di un'anagrafe manutentiva delle infrastrutture oggetto del servizio, che comporta la formazione e aggiornamento dei seguenti archivi:
    - archivio manutentivo delle strade, ivi comprese le opere d'arte con divisione in archi delle strade stesse e relativa identificazione cartografica;
    - archivio manutentivo della segnaletica stradale orizzontale, verticale e semaforica, con rilievo e collocazione sulla cartografia stradale dei segnali verticali e degli impianti semaforici, nonché della segnaletica orizzontale;
    - archivio manutentivo della pubblica illuminazione, con rilievo e collocazione sulla cartografia stradale dei relativi impianti.

2. Nei suddetti archivi dovranno confluire sistematicamente e continuativamente tutte le informazioni e gli elementi utili per organizzare al meglio la gestione del servizio secondo i principi indicati all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 14 - Servizio di centralino**

1. Per favorire la collaborazione con i cittadini dovrà essere istituito un "numero verde" cui dovranno essere inviate segnalazioni di disfunzioni o richieste di intervento.
2. Il numero verde sarà gestito da personale tecnico competente, in grado di dare risposte adeguate agli interlocutori, gestendo i relativi rapporti e sarà dotato di segreteria telefonica.
3. Le richieste e le segnalazioni dovranno essere registrate tramite un sistema informativo che consenta di ricavare elementi utili per gli interventi, per l'organizzazione del servizio e per la formazione di un report da rendere disponibile all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 15 - Pronto intervento**

1. Il pronto intervento è volto ad eliminare pericoli e insidie incombenti in modo da mantenere sempre funzionali gli impianti all'uso, e comunque limitare al minimo i tempi di interruzione.
2. Sono di pronto intervento gli interventi urgenti che esulano dalla normale programmazione ed hanno carattere estemporaneo, non programmabile, da eseguirsi immediatamente.

#### **Art. 16 - Uso delle attrezzature, apparecchiature e strumenti necessari al servizio**

1. Le attrezzature, apparecchiature e strumenti utilizzati per il servizio cui sono destinati, devono essere mantenuti e conservati in perfetto grado di efficienza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

#### **Art. 17 - Concertazione programmi di intervento sulle strade**

1. Gli interventi manutentivi inerenti il servizio disciplinato dal presente Regolamento e indicati all'art.1, eseguiti sulla sede stradale, vanno:
  - raccordati con quelli che si svolgono nel medesimo ambito e che attengono al servizio di igiene urbana, gestione dei rifiuti e verde pubblico attivando un flusso di informazioni che consenta di ordinare i diversi interventi per ottenere il massimo risultato;
  - concertati con quelli da eseguirsi da parte di altri soggetti erogatori di servizi a rete che intervengono sul suolo pubblico;
2. La concertazione ha lo scopo di contenere i costi limitando gli interventi sulla sede stradale e riducendo i disagi per l'utenza e i cittadini.

#### **Art. 18 - Sanzioni**

1. I responsabili del servizio, i tecnici operatori e i soggetti a cui il servizio può essere affidato, sono tenuti ad osservare tutte le norme che precedono.
2. Le trasgressioni al presente Regolamento, qualora non costituiscano illecito contemplato da Codice Penale, da altra legge o dai regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108, 109 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3.3.34. n. 383, con le modifiche di cui all'art. 9 della L. 530/47 e successive.